

Corte di Cassazione – Sentenza n. 19030/2007

Cass. civ. Sez. lavoro, 11-09-2007, n. 19030

Svolgimento del processo Con sentenza del 16 aprile 2004 la Corte d'appello di Firenze, confermava la statuizione n. 777/2002 del Tribunale di Pisa, con cui era stato riconosciuto il diritto, ai sensi della L. n. 68 del 1999, della signora S.C., orfana di genitore deceduto per causa di servizio, all'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato relativamente alla classe di lingua e letteratura inglese A/(OMISSIS) a partire dall'anno scolastico (OMISSIS). La Corte territoriale - disattesa in primo luogo la eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica - rigettava la tesi del medesimo Ministero per cui - risultando l'interessata inserita nella terza fascia di cui alla L. n. 333 del 2001, non poteva essere preferita, nell'assunzione, ai candidati collocati in prima fascia, dalla quale si era attinto per le classi di concorso A/(OMISSIS) e A/(OMISSIS), sul rilievo che la suddivisione dell'unica graduatoria provinciale in scaglioni suddivisi in fasce in base al solo dato temporale di ottenimento dell'idoneità (L. n. 333 del 2001, art. 1), non poteva essere di ostacolo al diritto degli appartenenti alle categorie protette ad essere preferiti in base al solo fatto della idoneità e della collocazione in graduatoria; nella specie era pacifico che la S. risultava la prima idonea appartenente alla categoria protetta, da assumere per il raggiungimento della quota di riserva. Avverso detta sentenza il Ministero soccombente propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste la S. con controricorso illustrato da memoria.

Il primo motivo di ricorso concernente il difetto di giurisdizione, è stato già rigettato dalle sezioni unite di questa Corte.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, come modificato dalla L. n. 124 del 1999; di quest'ultima legge e del D.M. 27 marzo 2000, D.M. n. 146 del 2000, nonché della L. n. 333 del 2001, di conversione del D.L. n. 255 del 2001, perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la graduatoria del comparto scuola è unica e che la ripartizione a scaglioni, attenendo ad esigenze estranee alla L. n. 68 del 1999, non potrebbe costituire una forma di sbarramento dei diritti dei riservatari, mentre il Consiglio di Stato aveva invece affermato che la priorità riservata ai soggetti protetti opera nell'ambito dello scaglione di appartenenza e non invece con riguardo alla generalità dei soggetti inseriti in graduatoria, come confermato dalla citata L. n. 333 del 2001, art. 1.

Il ricorso non merita accoglimento.

Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 4110 del 22/02/2007, decidendo un caso del tutto analogo a quello in esame, hanno affermato che, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3, in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria, che viene formata in presenza dei requisiti di legge, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", ed hanno disatteso le argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle categorie protette rilevano solo all'interno di "ciascun scaglione" di appartenenza.

La Corte ha infatti rigettato il motivo di ricorso con cui si sosteneva che, se si fosse riconosciuta al riservista l'assunzione in ruolo, pur essendo lo stesso inserito nella terza fascia, si sarebbe finito per attribuire allo stesso il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti docenti di seconda fascia, con un loro pregiudizio in relazione alla ammissione in ruolo.

Fermo restando che in quel caso, come nel caso in esame, rimaneva da assegnare un posto di invalido, rimasto privo di copertura, per non essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette, hanno affermato le sezioni unite che l'obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all'invalido non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che non si configgeva né con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia, superiore a quella in cui era collocato l'interessato, persone appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi.

Pertanto, ha soggiunto la Corte di legittimità, mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatari o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti, mentre ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale, perché legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

E' stato così disatteso il contrario principio espresso dalla sentenza della sezione lavoro n. 27600 del 29/12/2006, per cui la quota di riserva in favore dei disabili opererebbe nell'ambito delle singole fasce, perché il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, non può che riguardare la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore.

La sentenza impugnata che si è attenuta al principio enunciato dalle sezioni unite si sottrae dunque a tutte le censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità, per cui il ricorso va rigettato.

Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.